



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Tecnico
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 84 DEL 30/10/2019

Oggetto :

AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN DARFO B. T. (BS) DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI CUP F89F19000620004

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 28 DIC. 2019 al 12 GEN. 2020
IL 28 DIC. 2019



IL MESSO COMUNALE
Giovanna Pelloli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 19.03.2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)";
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 29.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta, già nominata responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 05 del 05.06.2019, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni sono stati assegnati in gestione al Servizio Tecnico i seguenti macroaggregati del bilancio di previsione 2019/2021, esercizi finanziari 2020 e 2021, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità:
- 04021.03 capitolo di P.E.G. 1396;
 - 01111.03 capitolo di P.E.G. 1294;
 - 04061.03 capitolo di P.E.G. 1468;
 - 01051.03 capitolo di P.E.G. 1511;
 - 05021.03 capitolo di P.E.G. 1516;
- DATO ATTO che il Comune di CEDEGOLO è proprietario degli edifici meglio descritti e di seguito elencati:
1. Scuola primaria e secondaria di primo grado;
 2. Distretto Sanitario;
 3. Municipio;
 4. Palestra, spogliatoi e centro anziani;
 5. Casa Panzerini;
 6. Capannone MSR lotto B);
 7. Capannone MSR lotto A);
 8. Sala polifunzionale;
 9. Ex Scuole elementari;
 10. Museo.
- CONSIDERATO che il Comune ha ricevuto al protocollo comunale con nota n. 4614 del 01.10.2019, ed al protocollo dell'Unione dei Comuni della Valsaviore ai nn. 2401 e 2402 del 23.08.2019 e n. 4614 del 01.10.2019, da parte della società T.S.N. S.p.A., società che eroga il servizio pubblico di teleriscaldamento presso gli edifici sopra indicati, apposita comunicazione di recesso/risoluzione del contratto di fornitura con decorrenza 31 ottobre 2019 con disponibilità di proroga al 31 dicembre 2019

su richiesta del Comune e previo accettazione di apposita integrazione contrattuale;

- RITENUTO necessario provvedere con la massima urgenza a convertire gli attuali impianti di riscaldamento degli edifici collegati con la rete di teleriscaldamento, con altre tipologie di impianti programmandone in tempi strettissimi la progettazione, la riqualifica, le autorizzazioni, il finanziamento e la manutenzione ordinaria;
- RAVVISATA la condizione dell'estrema urgenza e dei tempi ristrettissimi il Comune intende procedere anche eventualmente attraverso il ricorso di idonee procedure d'urgenza previste dal vigente Codice dei Contratti approvato con il D.Lgs 50 del 2016 in espressa deroga alle procedure ordinarie;
- CONSIDERATO che il Comune, al fine di adempiere nei tempi sopra citati ha richiesto in data 27.09.2019 prot. 4593 alla società Valle Camonica Servizi S.r.l., società partecipata dal Comune ed organizzata secondo il modello dell'*in-house providing*, di procedere a tutte le attività necessarie per la riconversione del sistema di approvvigionamento del calore negli edifici e per le utenze sopra illustrate (già servite dal teleriscaldamento e munite di solo scambiatore di calore), mediante l'installazione di adeguate caldaie compreso della loro manutenzione ordinaria;
- RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 30.10.2019 avente per oggetto l'approvazione dello schema di contratto di servizio per l'affidamento delle attività di progettazione, riqualifica e manutenzione ordinaria delle centrali termiche degli edifici comunali CUP F89F19000620004, immediatamente esecutiva;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 29.10.2019 prot. 5166 ai sensi dell'art. 239, 1° comma lett. b), del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- VISTA l'ordinanza sindacale n. 34 del 30.10.2019 avente per oggetto "Ordinanza contingibile e urgente adottata a seguito del recesso da parte della società T.S.N. srl dal contratto di fornitura di energia termica mediante teleriscaldamento cittadino e al fine di garantire la normale prosecuzione delle attività istituzionali svolte negli edifici di proprietà comunale.";
- VISTO che la società Valle Camonica Servizi S.r.l. è iscritta nell'apposito "elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in-house*" di cui all'art.192, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, giusta delibera nr.694 del 17 luglio 2019, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha provveduto ad iscrivere i comuni soci, tra i quali anche il comune di Cedegolo;
- DATO ATTO che la società Valle Camonica Servizi S.r.l. è dotata delle necessarie capacità tecniche professionali oltre che adeguate

risorse finanziarie per affrontare la realizzazione degli interventi richiesti e la successiva gestione;

- CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra riportato e della delibera ANAC n. 694/2019 risulta pertanto legittimo il ricorso alla procedura di affidamento "in house" ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- RITENUTO che ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. l'affidamento diretto del servizio in argomento alla società valle Camonica Servizi s.r.l. risponda ai criteri di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni di servizio in considerazione delle motivazioni meglio esplicitate nella relazione predisposta dal responsabile del Procedimento in data 30.10.2019 ed allegata alla presente;
- CONSIDERATO che sussistono tutte le condizioni di fatto e di diritto per procedere con l'affidamento in house previsto dall'art. 192 del D.lgs 50/2016 e smi;
- PRESO ATTO che, come disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli affidamenti diretti a società *in-house* sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG (faq A8 e C4);
- CONSIDERATO che l'affidamento avviene secondo lo schema di contratto approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30.10.2019;
- DATO ATTO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa a favore di Valle Camonica Servizi s.r.l. per un importo di € 590.220,00 comprensivo delle voci esplicitate nel contratto allegato alla presente ad esclusione dell'IVA;
- CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli di cui trattasi;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. di affidare alla Società Valle Camonica Servizi S.r.l. con sede a Darfo Boario Terme (BS), in Via Mario Rigamonti n.65, 25047, p.i. e c.f. 02349420980, società specializzata nella fornitura di prodotti energetici, l'incarico per le attività di progettazione, riqualifica e manutenzione ordinaria delle centrali termiche degli edifici comunali CUP F89F19000620004;
2. di prendere atto degli allegati schema di contratto e valutazione sulla congruità economica dell'offerta, già approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.10.2019;
3. di impegnare, a favore della società Valle Camonica Servizi S.r.l., per le annualità 2020 e 2021 la somma complessiva di € 96.009,12 IVA 22% inclusa, imputando la spesa come segue:

	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
MUNICIPIO	01111.03	1294	€ 4.731,16	€ 4.731,16
POLO SCOLASTICO	04021.03	1396	€ 6.774,66	€ 6.774,66
PALESTRA CENTRO ANZIANI	04061.03	1468	€ 5.314,32	€ 5.314,32
DISTRETTO SANITARIO	01051.03	1511	€ 17.226,40	€ 17.226,40
CAPANNONE LOTTO A/B AREA EX FUCINATI				
CASA PANZERINI				
MUSEO	05021.03	1516	€ 13.958,02	€ 13.958,02
SALA POLIFUNZIONALE				
TOTALE			€ 48.004,56	€ 48.004,56

4. di dare atto che, gli impegni relativi agli esercizi successivi, verranno assunti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 183, comma 6, lettera a) del DLgs. 267/2000 trattandosi di spese correnti connesse ad un contratto pluriennale;

5. di dare atto che il contratto verrà formalizzato nelle forme previste dalla normativa, per un importo complessivo di € 590.220,00 oltre all'IVA al 22%;
6. di dare atto che, stante l'urgenza di procedere (Ordinanza sindacale n. 34/2019), si autorizza Valle Camonica Servizi s.r.l., in applicazione del comma 8, art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ad avviare il servizio;
7. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico, sulla base della rendicontazione del servizio effettuato;
8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
9. di dare atto che come disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli affidamenti diretti a società in house sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG (faq A8 e C4);
10. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
11. che la ditta, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
12. di dare atto altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
13. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;
14. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente e alla ditta Valle Camonica Servizi S.r.l. con sede a Darfo Boario Terme (BS) in Via Rigamonti n. 65.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
141333	2020	04021.03.1396	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLO STABILE ADIBITO A POLO SCOLASTICO	6.774,66
141333	2020	05021.03.1516	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI STABILI ADIBITI A MUSEO, SALA POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA COMUNALE	13.958,02
141333	2020	01051.03.1511	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO	17.226,40
141333	2021	04021.03.1396	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLO STABILE ADIBITO A POLO SCOLASTICO	6.774,66
141333	2021	05021.03.1516	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI STABILI ADIBITI A MUSEO, SALA POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA COMUNALE	13.958,02
141333	2021	01051.03.1511	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO	17.226,40
141333	2020	01111.03.1294	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE	4.731,16
141333	2021	01111.03.1294	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE	4.731,16
141333	2021	04061.03.1468	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLO STABILE ADIBITO A PALESTRA COMUNALE	5.314,32
141333	2020	04061.03.1468	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLO STABILE ADIBITO A PALESTRA COMUNALE	5.314,32

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 30/10/2019

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 30/10/2019



Il Responsabile Del Servizio
Geom. Giovanna Pelloi



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax 0364/630471 - www.comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

info@comune.cedegolo.bs.it - protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it

- SERVIZIO TECNICO -

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI

VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELL'OFFERTA

AFFIDAMENTO IN HOUSE – VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

Premesse

Il Comune di CEDEGOLO è attualmente proprietario degli edifici meglio descritti ed elencati di seguito elencati:

1. Scuola Primaria e secondaria di primo Grado;
2. Distretto Sanitario;
3. Municipio;
4. Palestra, spogliatoi e centro anziani;
5. Casa Panzerini;
6. Capannone MSR lotto B);
7. Capannone MSR lotto A);
8. Sala polifunzionale;
9. Ex Scuole elementari;
10. Museo.

Il Comune ha ricevuto al protocollo comunale con nota n. 4614 del 01.10.2019, ed al protocollo dell'Unione dei Comuni della Valsaviore ai nn. 2401 e 2402 del 23.08.2019 e n. 4614 del 01.10.2019, da parte della società T.S.N. S.p.A., società che eroga il servizio pubblico di teleriscaldamento presso gli edifici sopra indicati, apposita comunicazione di recesso/risoluzione del contratto di fornitura con decorrenza 31 ottobre 2019 con disponibilità di proroga al 31 dicembre 2019 su richiesta del Comune e previa accettazione di apposita integrazione contrattuale;

Il Comune ha pertanto necessità di provvedere con la massima urgenza a convertire gli attuali impianti di riscaldamento degli edifici collegati con la rete di teleriscaldamento, con altre tipologie di impianti programmandone in tempi strettissimi la progettazione, la riqualifica, le autorizzazioni, il finanziamento e la manutenzione ordinaria;

Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria in merito al contratto di Servizio per la progettazione, la riqualifica, le autorizzazioni, il finanziamento e la manutenzione ordinaria delle centrali termiche degli stabili comunali.

La relazione è redatta ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni

appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Il quadro normativo di riferimento

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società "in house providing". Il nuovo Codice dei Contratti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti. L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house".

Le norme vigenti prevedono che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Nel caso in argomento si tratta di formulare un contratto che fornisca, entro il 31 dicembre 2019, la progettazione, la conversione degli Impianti da teleriscaldamento ad altra tipologia, la manutenzione ordinaria ed il finanziamento dilazionato della stessa in almeno 15 anni.

Il contratto in argomento riguarda pertanto i seguenti servizi/lavori:

- progettazione dei nuovi impianti;
- acquisto ed installazione delle nuove caldaie;
- realizzazione impianti elettrici ed idraulici;
- allacciamenti alla rete metano;
- opere edili;
- direzione lavori delle opere;
- predisposizione e presentazione delle pratiche autorizzative;
- manutenzione ordinaria delle centrali termiche;
- finanziamento dell'operazione;

Le caratteristiche del servizio

Le caratteristiche principali del servizio sono di seguito specificate:

- progettazione dei nuovi impianti mediante rilievo dei locali, verifica della fattibilità di installazione e progettazione mediante elaborazione di piante, prospetti e sezioni, con eventuali particolari costruttivi;
- acquisto ed installazione delle nuove caldaie secondo le risultanze del progetto;
- realizzazione impianti elettrici ed idraulici a servizio del progetto, con emissione di regolari dichiarazioni di conformità impianti;
- allacciamenti alla rete metano, consistenti nella parte edile di scavo, posa tubazione, compresa la predisposizione di idonee domande agli enti proprietari delle sedi stradali oggetto di intervento (Comune di Cedegolo e Provincia di Brescia) ;
- opere edili inerenti le centrali termiche, quali tamponamenti, cartongessi, scavi;
- direzione lavori delle opere, consistente nelle prestazioni necessarie a garantire il rispetto del progetto;
- predisposizione e presentazione delle pratiche autorizzative, inerenti l'ottenimento delle idonee autorizzazioni per l'installazione in aree vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004 (Soprintendenza ai Beni Culturali, Parco dell'Adamello e Comune di Cedegolo), presentazione istanze per certificazioni prevenzione incendi (V.FF) ed dichiarazione di installazione nuove caldaie (INAIL), altro del caso;
- manutenzione ordinaria delle centrali termiche consistenti nella prova dei fumi, pulizia canne fumarie, ecc per una durata di 15 anni;
- finanziamento dell'operazione, con dilazione dei costi, mediante un canone su singolo stabile, in 15 anni;

Le motivazioni della scelta

Il Comune di Cedegolo si trova a dover garantire la conversione delle centrali termiche da sottostazioni di teleriscaldamento ad altra fonte di Energia, con una tempistica (circa 90 giorni dalle comunicazioni ricevute al Protocollo) che non consentono il finanziamento delle attività, la progettazione, l'appalto e la realizzazione delle opere entro il 31 dicembre 2019.

La possibilità di attivare altre forme contrattuali (ad esempio l'art. 180 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Partenariato Pubblico e Privato) non erano perseguibili principalmente per le tempistiche.

Dato atto che il Comune di Cedegolo, comune montano di 1155 abitanti (rif. 31.12.2018), conta n. 6 dipendenti (4 full-time e 2 part-time) sull'intera struttura organizzativa e quindi non possiede al proprio interno personale Tecnico con le competenze specifiche richieste per tale Servizio (progettisti di Impianti, elettricista, idraulico, operatore edile).

Valle Camonica Servizi s.r.l., ha dimostrato, con altre tipologie di Servizio che svolge per il Comune di Cedegolo e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, ottime capacità di coordinamento del personale e delle varie attività attese.

Considerato che gli interventi da effettuare sono rivolti ad edifici/strutture che ospitano

fasce sociali delicate e sensibili (distretto sanitario, casa comunale, scuole, biblioteca, museo), si ritiene molto conveniente che sia personale ben identificato, coordinato dall'azienda pubblica di riferimento del Comune (con personale stabile e conosciuto), ad eseguire sul posto il Servizio.

La gestione centralizzata dell'operazione da parte di Valle Camonica Servizi s.r.l. comporta una manutenzione controllata per tutte le centrali termiche comunali e, quindi, risulta molto efficace e di semplice gestione anche da parte degli uffici comunali che vedono nella società Valle Camonica Servizi S.r.l. l'unico interlocutore per tutte le tipologie di intervento (si faccia riferimento, ad esempio, alle problematiche da gestire in urgenza ed in mancanza dei referenti tecnici).

La durata del contratto di 15 anni comporta la possibilità per il Comune di Cedegolo di ammortizzare il costo dell'operazione, che risulterà finanziato con le economie derivanti dal passaggio dei consumi da teleriscaldamento (dal 2019 sono cessati i bonus fiscali che consentivano di calmierare i costi) alle nuove utenze a metano.

In generale, con il contratto proposto, infatti si rileva:

- la garanzia di esecuzione dell'intervento di conversione degli impianti da teleriscaldamento con caldaie a metano entro il termine massimo del 31.12.2019 (data ultima di risoluzione del contratto);
- il finanziamento del servizio su 15 anni che consente al Comune di ammortizzare il costo dell'operazione;

Il contratto mette in carico a Valle Camonica Servizi s.r.l. tutti i costi gestionali sgravando il Comune da molte attività (tecniche, amministrative e contabili); la società dispone, altresì, di una struttura tecnica ed amministrativa qualificata, di un sistema di contabilità analitica e di rendicontazione dei dati per singolo intervento oltre che di un Sistema di Gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 – Sistemi di Gestione per la Qualità, permette un miglior controllo, verifica e valutazione delle prestazioni dei fornitori e, quindi, dell'efficienza del servizio stesso che viene "ribaltata" positivamente sul Comune.

Tutto quanto sopra comporta dei sicuri benefici per la collettività, in particolar modo a livello di fruizione in sicurezza da parte anche di fasce sensibili della popolazione (scuole, distretto sanitario e casa comunale) del patrimonio comunale.

La forma gestione in argomento, quindi, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, risulta opportuna.

In merito al mancato ricorso al mercato si specifica che l'urgenza di provvedere all'esecuzione dei Servizi e dei lavori, ed in particolar modo del finanziamento delle attività (il comune di Cedegolo non possiede la capacità di investire, con risorse proprie del Bilancio comunale, senza attingere ad un mutuo, per un Servizio così articolato e con tempi così ristretti), e il venir meno della gestione delle attività necessarie per l'affidamento, il controllo, la contabilizzazione dei servizi comporta un vero e proprio risparmio gestionale all'interno dell'ente, non solo a livello tecnico ma anche a livello contabile e amministrativo; anche alla scala puramente economica il servizio, garantendo prezzi fissi per tutta la durata.

Le condizioni per l'affidamento diretto "in house" sono assolutamente sussistenti.

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa europea sono:

- 1) che nelle società controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- 2) che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;

3) che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Evidenziato che:

- il Comune di Cedegolo detiene partecipazioni nella società Valle Camonica Servizi s.r.l. il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici (Cedegolo 0,1468%);
- Valle Camonica Servizi s.r.l., avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch'esse a capitale interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci;
- il Comune di Darfo Boario Terme ha provveduto a presentare l'istanza di iscrizione nell'Elencodici cui all'art. 192, comma 1 del D. Lgs. N. 50/16 e ss.mm.ii per l'affidamento in "in house" di servizi pubblici locali alla società Valle Camonica Servizi s.r.l., in nome e per conto di tutti i comuni soci;
- la società Valle Camonica Servizi S.r.l. è iscritta nell'apposito "elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house" di cui all'art.192, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, giusta delibera nr.694 del 17 luglio 2019, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha provveduto ad iscrivere i comuni soci, tra i quali anche il comune di Cedegolo.

Si può affermare che:

- riguardo al requisito sub 1), i capitali di Valle Camonica Servizi s.r.l. sono al 100% di proprietà dei seguenti Comuni:

Soci	Capitale sottoscritto	Quote di partecipazione
Angolo Terme	203.977,00	0,6033
Artogne	199.805,00	0,5910
B.I.M.	280.878,00	0,8308
Berzo Demo	57.147,00	0,1690
Berzo Inferiore	140.573,00	0,4158
Bienno (post fusione con Prestine)	74.246,00	0,2196
Borno	834,00	0,0025
Braone	1.668,00	0,0049
Breno	163.349,00	0,4832
Capodiponte	140.573,00	0,4158
Cedegolo	49.638,00	0,1468
Cerveno	1.669,00	0,0049
Ceto	17.102,00	0,0506
Cevo	61.735,00	0,1826
Cimbergo	834,00	0,0025
Cividate Camuno	82.175,00	0,2430
Comunità M.V.C.	52.409,00	0,1550
Consorzio Servizi Valle Camonica	29.640.613,00	87,6708
Corteno Golgi	834,00	0,0025
Darfo Boario T.	720.801,00	2,1320
Edolo	128.482,00	0,3800
Esine	286.985,00	0,8488
Gianico	151.418,00	0,4478
Incudine	834,00	0,0025
Losine	1.668,00	0,0049
Lozio	834,00	0,0025
Malegno	160.595,00	0,4750
Malonno	74.249,00	0,2196
Monno	834,00	0,0025
Niardo	181.452,00	0,5367
Ono San Pietro	834,00	0,0025

Ossimo	834,00	0,0025
Paisco Loveno	834,00	0,0025
Paspardo	834,00	0,0025
Pian Camuno	317.853,00	0,9401
Pian Cogno	168.938,00	0,4997
Ponte di Legno	834,00	0,0025
Rogno	294.077,00	0,8698
Saviore	27.948,00	0,0826
Sellero	58.815,00	0,1739
Sonico	47.970,00	0,1419
Temù	834,00	0,0025
Unione Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica	1.000,00	0,0029
Unione dei Comuni Alta Valle Camonica	2.500,00	0,0074
Unione delle Alpi Orobie Bresciane	5.000,00	0,0148
Veza d'Oglio	834,00	0,0025
Vione	834,00	0,0025
Totali	33.808.984,00	100,0000

- riguardo al requisito sub 2), la società Valle Camonica Servizi s.r.l. svolge la totalità delle proprie attività in favore dei comuni soci. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio con i diversi comuni;
- riguardo al requisito sub 3), Valle Camonica Servizi s.r.l. è società operante in regime di "in house providing" dei comuni soci, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente, in quanto le Amministrazioni esercitano sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative);

e, **quindi, l'affidamento "in house" a Valle Camonica Servizi s.r.l. è assolutamente compatibile con la normativa vigente.**

Si deduce che le società Valle Camonica Servizi s.r.l. nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100%), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di "governance" che presenta e per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano lo statuto sociale.

Infine si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalle normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello "in house providing". Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento "in house";
- il modello "in house providing" consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante rispetto all'appaltatore privato.

Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio essendo in possesso, altresì, di certificazioni specifiche.

Verifica convenienza economica

La convenienza del presente contratto non si misura unicamente in termini puramente

economici, come sopra già indicato, ma in termini generali di gestione.

Si ravvisa, infatti, una forte economia nella gestione del servizio in quanto lo spostamento in capo a Valle Camonica Servizi s.r.l. di tutte le fasi amministrative, gestionali, tecniche e contabili comporta un sicuro rafforzamento delle disponibilità di tempo interne all'ente e una gestione, seppur eseguita da terzi, conforme alle normative vigenti.

A livello economico, inoltre:

- il mantenimento per il medio periodo (15 anni) di prezzi costanti del servizio;
- la possibilità di aggiornamento utenze e relativi canoni consente un'apertura ad una rinegoziazione in caso di valutazioni economiche più vantaggiose, che si potrebbero venire a creare (incentivi, contributi, altre forme di finanziamento);

comportano una convenienza economica effettiva, misurabile e in grado, altresì, di creare efficienza gestionale.

Conclusioni

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al contratto per il servizio di progettazione, riqualifica e manutenzione ordinaria delle centrali termiche relative agli edifici comunali, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto "in house" a Valle Camonica Servizi s.r.l. dei servizi descritti nell'ambito della proposta e nello schema di contratto.

Inoltre, ed in linea generale, l'affidamento "in house" a Valle Camonica Servizi s.r.l. , del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del solo contratto;
- i costi sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando Valle Camonica Servizi s.r.l. una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;

Infine è stato accertato che:

- la società Valle Camonica Servizi s.r.l. non si trova in alcuna delle condizioni stabilite dalla Corte dei Conti con parere 1 febbraio 2013 n. 10 quali cause ostative al mantenimento, da parte del Comune di Cedegolo, di partecipazione societarie;
- la società Valle Camonica Servizi s.r.l. è stata mantenuta secondo i dispositivi di legge con deliberazione di C.C. n. 06 del 25.05.2015 ad oggetto: "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)" che si richiama nella sua interezza.

Cedegolo, 30 ottobre 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giovanna Pelloli

"Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii"

REP. Nr.

COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE,
RIQUALIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
CENTRALI TERMICHE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI**

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di ottobre in CEDEGOLO (BS), e
nella Residenza Comunale, ubicata in Piazza Roma n.1, avanti a me Dott.,
Segretario del Comune di CEDEGOLO, autorizzato a rogare nell'interesse dell'Ente
gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 4 lett. C
del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 sono comparsi :

Il Comune di CEDEGOLO (di seguito denominato "COMUNE") con sede in
CEDEGOLO, Piazza Roma nr. 1, C. F. 00361760176 e P.IVA. n 00557440989
rappresentato dal, firma digitale intestata a rilasciata
da identificativo nr valida sino e non revocata, e agli
effetti del presente atto domiciliato presso la sede comunale

e

La Società Valle Camonica Servizi S.r.l. con sede in DARFO BOARIO TERME (BS),
Via M.Rigamonti 65 C. F e P.IVA n. 02245000985 in persona del suo legale
rappresentante Signor Romano Minoia nato a Lovere (BG) il 12/11/1965 codice
fiscale MNI RMN 65S12 E704K, firma digitale intestata a Minoia Romano rilasciata
da Infocert identificativo nr. 2014149108529 valida sino al 19.05.2020 e non
revocata, iscritta al Registro Imprese di Brescia al nr. 02245000985;

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere
quest'atto, ai fini del quale dichiarano:

Premesso che

-Il Comune di CEDEGOLO è attualmente proprietario o ha nella disponibilità gli edifici e/o utenze meglio descritti/e ed elencati/e nell'Allegato A);

-Il Comune ha ricevuto con nota n. ... del ... da parte della società T.S.N. S.p.A., società che eroga il servizio pubblico di teleriscaldamento presso gli edifici sopra indicati, apposita comunicazione di recesso/risoluzione del contratto di fornitura con decorrenza eventualmente prorogabile al 31 dicembre 2019 su richiesta del Comune e previo accettazione di apposita integrazione contrattuale;

-Il Comune ha pertanto necessità di provvedere con la massima urgenza a riqualificare gli attuali impianti di riscaldamento degli edifici collegati con la rete di teleriscaldamento, con altre tipologie di impianti programmandone in tempi strettissimi la progettazione, la riqualifica, il finanziamento e la manutenzione ordinaria;

-Il Comune ha richiesto alla società Valle Camonica Servizi S.r.l., società partecipata dal Comune ed organizzata secondo il modello dell'in house providing, di procedere a tutte le attività necessarie per la riconversione del sistema di approvvigionamento del calore negli edifici e per le utenze sopra illustrate (già servite dal teleriscaldamento e munite di solo scambiatore di calore), mediante l'installazione di adeguate centrali termiche compreso della loro manutenzione ordinaria;

- in considerazione dell'estrema urgenza e dei tempi ristrettissimi la società potrà procedere anche eventualmente attraverso il ricorso di idonee procedure d'urgenza previste dal vigente Codice dei Contratti approvato con il D.Lgs 50 del 2016 in espressa deroga alle procedure ordinarie;

- la società Valle Camonica Servizi S.r.l. è dotata delle necessarie capacità tecniche professionali oltre che adeguate risorse finanziarie per affrontare la realizzazione

degli interventi richiesti e la successiva gestione;

- con delibera nr.694 del 17 luglio 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto ad iscrivere i comuni soci, tra i quali anche il comune di Cedegolo, e la società Valle Camonica Servizi S.r.l. nell'apposito "elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house" di cui all'art.192, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, legittimando definitivamente gli affidamenti in house ni riguardi della società partecipata;

-Valle Camonica Servizi S.r.l., ha presentato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi relativi alle utenze richiamate nell'allegato "A";
quanto sopra premesso,

si stipula e si conviene:

Art 1. PREMESSE E ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio le premesse e i seguenti allegati: **Allegato A) elenco edifici e/o utenze;**

Art 2. OGGETTO

Il contratto ha per oggetto la progettazione, riqualifica e manutenzione ordinaria delle centrali termiche a servizio degli edifici/utenze elencati nell'allegato A) del presente contratto.

Nel caso di utenze non strettamente nella proprietà o disponibilità comunale, è compito del Comune provvedere agli accordi con gli utilizzatori o proprietari dei locali al fine di consentire alla Società o suoi incaricati l'accesso, l'utilizzo e la realizzazione degli interventi previsti nel presente contratto.

Nei casi previsti al precedente capoverso è compito e onere del Comune provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri etc.

che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune e la società si danno reciprocamente atto che, l'esecuzione della riqualificazione delle centrali termiche, ove possibile, seguirà l'ordine di elencazione contenuto nell'allegato A).

In particolare le prestazioni che la società Valle Camonica Servizi S.r.l. si impegna ad eseguire nei confronti del Comune son le seguenti:

a) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ad ogni centrale termica a servizio degli edifici/utenze di cui all'allegato A) compreso di predisposizione di tutte le pratiche necessarie per la messa in esercizio della centrale in conformità alle normative vigenti (compreso di pratiche per CPI, VVFF, e/o quant'altro necessario);

b) realizzazione a perfetta regola d'arte e secondo il progetto di cui sopra, delle centrali termiche a servizio degli edifici/utenze di cui all'allegato A) compreso di :

b1) realizzazione allacciamento alla rete gas metano;

b2) fornitura e posa in opera delle caldaie a metano ad alta efficienza energetica, compreso di tutti gli impianti idraulici, elettrici e/o altro necessari alla perfetta esecuzione della centrale termica;

c) manutenzione ordinaria delle centrali termiche comprendente:

- le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico.

- visita periodica alla centrale, piccola manutenzione compreso di parti d'usura e materiale di consumo, controlli della combustione, contributi regionali (bollini)

con la frequenza prevista in funzione della potenza della centrale termica, il tutto secondo le normative nazionali e regionali in vigore;

Non formano oggetto del presente contratto eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie nel periodo di vigenza del contratto.

Per l'effettuazione delle prestazioni sopra illustrate, la Società è autorizzata ad avvalersi di soggetti e/o società terze specializzate nel settore, da incaricare anche eventualmente attraverso il ricorso ad idonee procedure d'urgenza previste dal vigente Codice dei Contratti approvato con il D.Lgs 50 del 2016 in espressa deroga alle procedure ordinarie.

Compete inoltre al Comune l'attivazione della fornitura di gas metano per l'alimentazione delle centrali termiche e il sostenimento degli oneri relativi ai consumi delle centrali stesse, e l'individuazione del terzo responsabile.

La società, se richiesto dal Comune, provvederà al termine del primo anno di vigenza del contratto (o anche successivamente) ad elaborare una proposta contrattuale di fornitura del servizio energia complessivo per alcune o tutte le utenze indicate nell'allegato A).

Art 3. DURATA DELLA CONTRATTO

La durata della presente contratto di servizio è stabilita in anni **15 (QUINDICI)** a decorrere dal **01.01.2020**.

Le parti si danno reciprocamente atto che a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, il Comune autorizza la società ad intervenire sui locali o porzioni di locali relativi agli edifici/utenze di cui all'allegato A) al fine di realizzare le centrali termiche oggetto del presente contratto, compreso le utenze di cui al secondo e terzo capoverso dell'art.2.

È ammessa la proroga della durata del contratto per il solo tempo necessario allo

svolgimento di una nuova procedura di affidamento del servizio.

Resta inteso che, nel caso di interruzione anticipata del contratto per qualsivoglia motivo, il Comune o l'eventuale nuovo soggetto gestore saranno tenuti ad indennizzare la società dell'eventuale costo non ancora ammortizzato degli investimenti effettuati e risultanti dalle scritture contabili della medesima.

Art 4. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A fronte dei servizi e prestazioni previsti all'art.2, la società applicherà, con decorrenza 1/1/2020 i seguenti canoni, IVA esclusa, distinti per ogni centrale termica:

1) SCUOLA ELEMENTARE MEDIA: Euro/anno 5.553,00;

2) DISTRETTO SANITARIO: Euro/anno 4.239,00;

3) MUNICIPIO: Euro/anno 3.878,00;

4) PALESTRA E CENTRO ANZIANI: Euro/anno 4.356,00;

5) CASA PANZERINI: Euro/anno 3.927,00;

6) CAPANNONE MSR LOTTO B) 220KW: Euro/anno 3.774;

7) CAPANNONE MSR LOTTO A) 280KW: Euro/anno 4.522;

8) SALA POLIFUNZIONALE: Euro/anno 3.413,00;

9) EX SCUOLA ELEMENTARE: Euro/anno 1.585,00;

10) MUSEO: Euro/anno 4.101,00;

I canoni di cui sopra saranno fatturati in 2 rate di uguale importo la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno;

Il pagamento delle fatture da parte del Comune dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di ritardato pagamento, il comune sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora, calcolati in misura pari al tasso BCE pubblicato con comunicazione del

Ministero dell'Economica e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 3 punti percentuali.

Art 5. ADEGUAMENTO PREZZI

I canoni di cui all'art.4 saranno annualmente aggiornati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI rilevata nell'anno precedente a quello di riferimento.

Art 6. AGGIORNAMENTO UTENZE E RELATIVI CANONI

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, entro il 31 marzo 2020, per motivi ad oggi non prevedibili (es. attesa di permessi o autorizzazioni, impossibilità tecniche sopravvenute, etc), una o più di una delle centrali termiche previste nell'allegato A) non siano state realizzate, le parti con idoneo atto integrativo alla presente provvederanno ad aggiornare l'elenco delle utenze originariamente previsto e i relativi canoni.

Si procederà inoltre con la stipula di idoneo atto integrativo di aggiornamento dell'elenco utenze e dei relativi canoni nel caso di :

- spese per investimento impreviste alla data di sottoscrizione del presente;
- l'ottenimento da parte della Società o del Comune di incentivazioni, contributi o altre risorse finanziarie previste dalle normative vigenti, anche in tema di efficientamento energetico e connesse alle utenze di cui all'allegato A).

Compete alla giunta comunale e/o al responsabile di servizio la definizione e sottoscrizione degli eventuali atti integrativi di cui ai precedenti capoversi.

Art 7 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico di Valle Camonica Servizi S.r.l. le spese contrattuali relative alla stipula e registrazione del presente contratto di servizio.

Valle Camonica Servizi S.r.l. dichiara che le prestazioni del presente contratto di

servizio sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. nr.131/1986. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto per l'intero periodo contrattuale è stimato nell'importo di €. **590.220**

(CINQUECENTONOVANTA DUECENTOVENTI/00)

Art 8. RESCISSIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Comune potrà pronunciare la decadenza dell'affidamento del servizio, notificando il predetto atto per mezzo dell'ufficiale Giudiziario per i seguenti motivi:

Quando si verificano per colpa della società gravi irregolarità o negligenze tali da pregiudicare lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;

Per scioglimento o fallimento di della Valle Camonica Servizi S.r.l.

Per mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai e contratti di lavoro.

ART. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L.NR. 136/2010,

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E NORMATIVA ANTIMAFIA

Il presente contratto di servizio , trattandosi di affidamento in house, è escluso dagli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge nr. 136/2010 come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione 22.12.2010 nr. 10.

Per il presente contratto non è richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 lett. a) del D.Lgs. nr. 159/2011 e s.m.i..

Art 10. CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del

contratto di servizio, le Parti intraprenderanno procedura conciliativa per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni, la definizione delle controversie è attribuita al Tribunale di Brescia.

E richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica, redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero ____ facciate per intere, che ho letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. s), del D.Lgs. nr. 82/2005 del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), e s.m.i, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso cognizione.

Per il Comune di CEDEGOLO

Dott. FIRMATO DIGITALMENTE

Per Valle Camonica Servizi S.r.l.

Sig. Romano Minoia FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario Comunale rogante

Dott. FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO A

ELENCO EDIFICI ED UTENZE

(ORDINATI PER PRIORITA' DI REALIZZAZIONE E/O MESSA IN ESERCIZIO)

1) SCUOLA ELEMENTARE MEDIA

2) DISTRETTO SANITARIO

3) MUNICIPIO

4) PALESTRA, SPOGLIATOIO E CENTRO ANZIANI

5) CASA PANZERINI

6) CAPANNONE MSR1 LOTTO B) 220KW.

7) CAPANNONE MSR2 MSR LOTTO A) 280KW

8) SALA POLIFUNZIONALE

9) EX SCUOLA ELEMENTARE

10) MUSEO